

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CARPARELLI Santa

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/8 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 29 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959 19 Agosto



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1248
vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire



IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

 (§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni; escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti. e (3) ed il

Sig. Carlucci Faute

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/6 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Jesano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5440 mensili anticipate. C. 65280

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1916

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire 11.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CARRELLI SANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 63.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/6 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. = = = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 870 26/100

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963 19 al N. 278

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattrecento



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della l. n. 1203)

legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
n. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziato è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CARPARELLI SANTE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.B/5 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 5.644 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 1962



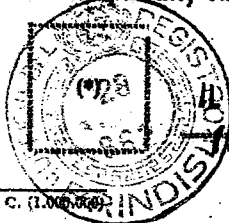
DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 28 AGO. 1962 al N. 2784

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE RLEGGERE
Dot. Davide Fasano



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prorogamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le sequen-

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CARPARELLI Sante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

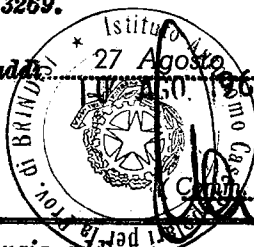
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.440 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge d
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 22 AGO. 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI FASANO
N. 13624
Diritt. segret. L. 10
Diritt. segret. L. 10
L'ECONOMO

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

6

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
IL SINDACO
(Luigi Popo)

Dalle risultanze del Registro di Popolazione

CERTIFICA

che il Sig. Carparelli Sante nato in Fasano
il 20-10-901 risiede in questo comune con
abitazione in Via Galizia n. 14, dal 1942: =

In fede si rilascia in carta libera

1954



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Luigi Popo)



COMUNE DI FASANO
N. 13527
BIRTH REGIST. L. 10
BIRTH REGIST. L. 10
L'ECONOMO

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL L. OFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
IL SINDACO
(Luigi Pope)

Dalle risultanze del Registro di Popolazione

CERTIFICA

che il Sig. Carparelli Sante, nato in Fasano
il 20-10-901, risiede in questo comune con
abitazione in Via Galizia n. 14, dal 1942: =

In fede si rilascia in carta libera



UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Luigi Pope)

Brindisi 6.3.1967

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

e p.6.

ALL'UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 18.372.-.....versato dal Sig. Capomonte l. 24.4.1957.....

Tale somma dovrà essere versata, a nome dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di c/c, per fitti arretrati.

MI/ta.-

*Parano c.p.
5: Lotti 3/5*

*Mand. n. 816
del 14.3.67*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Prot.n. 1162
Ufficio Amm.vo

Brindisi, 11 17 OTT. 1957

AL SIG. Carfarelli Sante
VIA per la Selva - Loto V. Pale 8/5
79.1000

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

S

Io qui sottoscritto CARPARELLI SANTE di Vito, residente
in FASANO DI BRINDISI, dichiaro di abitare nella casa
in Fasano, a via Galizia, n° 14, dall'anno 1942 (come dal-
l'unito certificato rilasciato dal Comune di Fasano).
In fede.

Fasano, li 24 maggio 1957.

(Carparelli Sante di Vito)

Carparelli Sante

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO

COMUNE DI FASANO
N.° 13613
Diritt. segret. L. 4
Diritt. organza L. 4
L'ECONOMO

Al nome di CARPERELLI SANTE =====

(di o fu) Vito e (di o fu) Lacialamella Maria

nat. nato il Fasano il 20-10-901 19 in

circondario (o stato di) Brindisi

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile) penale

per uso Caso popolari

Fasano, 16 Maggio 1957

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



L'Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI PEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati (ovvero: NULLA).

Per Totano 4.5.1946 - Proceccamento 2000 eu

20 MAG. 1957



IL SEGRETARIO

24/5/57
22
21
all'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVIN-
CIA DI BRINDISI

BRINDISI

CARPARELLI SANTE di Vito, da Fasano, quivi resi-
dente in via Galizia n° 14, sfrattato con sentenza
del Pretore di Fasano 31 marzo-1° aprile 1957, noti-
ficata il 23 aprile 1957 e passata in giudicato,
avanza istanza a che gli venga concessa un alloggio
di tre vani ed accessori (vani contabili 5) del lot-
to di imminente assegnazione in Fasano.

Alliga i documenti richiesti ed elencati nello
unite doppio elenco.

Con ossequio.

Fasano, li 24 maggio 1957.

(Carparelli Sante di Vito)

Carparelli Sante

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n. ⁸³⁰.....
Uff. Amm/vo

Brindisi, lì 23 SET. 1957

AL SIG. *Casimiro Sante*
VIA *Galilei* n. *14*

Gasano

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via *pu. da Selva*.....lotto *5^e* scala *B*..... interno *5*.....

Detto alloggio è composto di vani utili *2*..... oltre gli accessori equivalenti a vani legali *4*.....

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. *25.496* come appresso dovute:

- | | |
|---|------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal <i>10-9-57</i> al <i>10-10-57</i> | |
| £. <i>1860</i> vano x vani <i>4.00</i> = | £. <i>5440</i> |
| b) - canone consumo acqua normale | £. <i>450</i> |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | £. <i>70</i> |
| d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | £. <i>48372</i> |
| e) deposito spese contrattuali | £. <i>1.000</i> |
| f) - I.G.E. 3% su a) | £. <i>164</i> |
| T o t a l e | £. <i>25.496</i> |

In sede di contratto Le saranno indicate la data e la ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il *27* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Carpanelli Sante

Lotto 5° Scala B Int. 5

Via fu Tanaro

Fluvaro

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.444 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.464 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.444</u> vano per vani <u>4.00</u> £ .	<u>5.644</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>170</u>
	<u>6.464</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

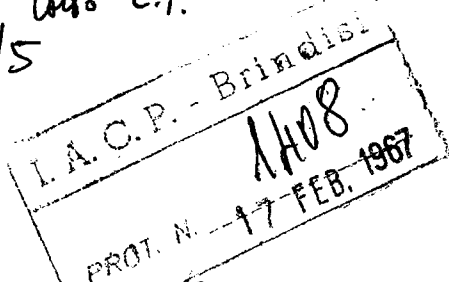


PA/MI/ta.

671 - 5° lotto C.P.
Fasano B/5

Fasano, 16-2-67

Spe H. le



Istituto Autonomo Case Popolari.

Brindisi

Le sottoscritto Corfoulli Sante, nato il 20-10-1904
a Fasano (BA), avendo ottenuto in proprietà e l'alloppo
sito in Fasano (BA) in Largo DON MINZONI, 5 piano 2°
scale B interno 5, come risulta da atto autentico
del notaio Loicorno Vincenzo in data 12-12-1966 ed
poi registrato in data 28-12-1966,

chiede

il rimborso del deposito cauzionale di L. 18.372
versato il 26-9-1957.

Richiedo in un sollecito accoglimento, poiché debiti assai più.

Corfoulli Sante

V° di suo rimborso
L. 20/2/67
D. De Gelli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.966

AL SIG. CARPARELLI SANTE

5° lotto C.P. Sc. B/5
Via L. go Don Minzoni, 5
FASANO

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FASANO Lotto 5 scala B/5
Via Don Minzoni a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.015.350 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 26 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il sottoscritto CARPARELLI SANTE, nato a Fasano il 21
ottobre 1901 e qui vi domiciliato al Largo Don Minzoni
n. 5, assegnatario dell'alloggio popolare al Lotte 5°
Scala B int. 5 di Fasano,

C H I E D E

a Codesto Spett.le Istituto che il predetto appartamen-
to -composto di due vani ed accessori- gli venga ceduto
in proprietà a riscatto.

È presente che la locazione ha avuto inizio dal 10 set-
tembre 1957.

Non allega assegno bancario di £.5.000- per deposito in
conto spese contrattuali, in quanto l'importo medesimo
venne rimesso a mezzo vaglia postale n. 29 del 4.12.1959
e la relativa ricevuta a corredo di analoga istanza inoltra-
ta in data 4.12.59 Racc.n. 3669.-

Con osservanza.-

Fasano, 18/5/1966

(Carparelli Sante)

Carparelli Sante

Largo Don Minzoni, 5 - Case Popolari
Lotte 5° Scala B int. 5 - FASANO -

1759

È stato accertato che il Sig. Carparelli
ha versato la somma di £ 5.000 come
giunta delle schede n° 1759.-

Registrazione il 12-1-60 con versamento

n° 334-

Brindisi 1-6-66

5 Lotte CP.
Scala B/5
FASANO

RACCOMANDATA A.R.

On.le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27 aprile 1962 n.231

Con riferimento alla nota Racc.R.R. n.5674 di protocollo dell'11/6/66 - in dipendenza della istanza avanzata ed intesa ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio da me ora occupato in locazione semplice (FASANO - Largo Don Minzoni, 5 - Lotto 5° Scala B interno 5) - codesto On. Istituto mi partecipa il prezzo definitivo di cessione, prego voler prendere nota che accetto l'importo determinato da corrispondersi a rate mensili costanti in 10 (DIECI) anni.

In attesa dell'invito per la sottoscrizione degli atti contrattuali, ricambio distinti saluti.

Fasano, li 16/6/1966

(Carparelli Sante)

Carparelli Sante

Largo Don Minzoni, 5 - Lotto 5° sc.B int.5

Al Provveditore alle Opere Pubbliche(00. PP.)per l'Istituto
Autonomo per le case popolari di Brindisi(I.A.C.P.)via Casimiro 9.

Oggetto: domanda di autorizzazione all'affitto dell'alloggio sito a Fasano,
in largo Don Minzoni 5, scala B interno 5.

Il sottoscritto Carparelli Sante, coadiuvante, nato il 20-10-1901 a Fasano,
ivi domiciliato in Largo don Minzoni 5, scala B, interno 5, affetto da cuore
polmonare cronico scompensato, come risulta dall'allegato certificato me-
dico, trovandosi nell'impossibilità di sottoporsi ad alcuno sforzo e pertanto
non potendo raggiungere la propria abitazione che é situata all'ultimo pi-
ano della palazzina sita in Largo don Minzoni 5, dovendo, dietro consiglio
medico, porre la propria dimora a piano terra,

chiede alla S.V.

di poter ottenere l'autorizzazione all'affitto dell'alloggio in oggetto,
cedutogli in proprietà dall'I.A.C.P., come da contratto stipulato il 12-12-1966.
Allega il certificato medico.

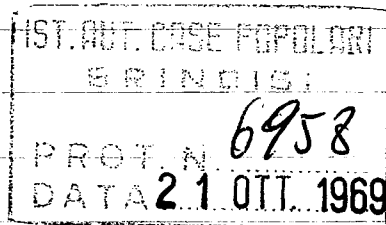
Fidando nella comprensiva accoglienza della domanda il sottoscritto porge
distinti saluti.

Fasano, 16-10-1969

Firma
Carparelli Sante

Carparelli Sante

Ah



Q.L.

203
5 L.M. FASANO

[Handwritten signature]

Fasano 22 Gennaio 1977

All'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di
Brindisi - Via G.B. Casimiro n.17

B R I N D I S I

Oggetto: Richiesta rilascio quietanza deliberatoria.-

Il sottoscritto CARPARELLI Sante, nato a Fasano
il 20.10.1901 ed ivi residente in Largo Don Minzoni, 5° lotto,
piano 2°, scala B, interno 5, fa presente a Codesto Spettabile
Istituto di aver ultimato il pagamento delle quote di riscat
to in data 3.1.1977, come si evince dal bollettino allegato in
fotocopia.

Pertanto il sottoscritto chiede con cortese urgen
za il rilascio della quietanza deliberatoria.-

Distinti saluti.-

CARPARELLI SANTE

[Handwritten signature: Carparelli Sante]

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. *Q.2*
DATA 25 GEN. 1977



piccoli camerini, di un piccolo mezzanino nei quali a mala pena può sistemarsi la famiglia dell'attore. Viceversa la casa richiesta ed occupata dal Carparelli è notevolmente più ampia e dotata di quella occupata attualmente dalla Monopoli Palma, essendo quella provvista di ambienti quantitativamente e qualitativamente idonei alle esigenze della famiglia della Monopoli Palma. Nè è il caso di attardarsi a considerare le eccezioni sollevate in rito dal convenuto, rilevando che le stesse appaiono destituite di ogni fondamento giuridico. Di vero la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito è superata dalla prova documentale offerta dalla difesa dell'attore, poichè risulta dagli atti che il Carparelli ebbe ad inviare al Monopoli Ignazio con raccomandata n. 2287 del 27-12-1954 e ~~alla~~ a mezzo assegno del Banco di Napoli n. 000311, lire quindicimila come fitto nella casa in via Galizia 14, per l'ammontare anticipato 1°-1-1955/31-12-1955. =

Eguale^{mente} infondata è l'altra eccezione difetto di legittimazione attiva essendo risultato dalla stessa documentazione prodotta, che il Carparelli inviando la somma come sopra descritta al Monopoli riconosceva in lui la qualità di locatore della casa de qua.

Nè possono avere valore probatorio le quietanze

di pagamento e la cartolina raccomandata, esibite dalla difesa del convenuto, giacchè le stesse risalgono al lontano 1942 onde sono ovviamente superate dalla documentazione di epoca assai più recente, prodotta dalla difesa del Monopoli Ignazio. =

Non ritiene, infine, il Giudicante dovere aderire alla richiesta di prova testimoniale, oltre che inadmissibile, avanzata dal Carparelli in quanto la genericità delle indicazioni racchiuse nella circostanza relativa ad un ipotetico potere di disponibilità del marito della Monopoli di altri immobile, non merita accoglimento, nè può essere ammessa una circostanza di fatto che - ove dovesse realmente verificarsi - potrebbe trovare nella disposizione dello art. 8 della legge del 1950 N. 157 la sua più efficace sanzione. =
Le spese vanno poste a carico del Carparelli succumbente. =

P.T.M.

Il Pretore definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Monopoli Ignazio fu Leonardo con atto del 1°-3-1954 accoglie la domanda stessa e per lo effetto condanna il Carparelli Sante fu Vito alle immediate rilascie della casa sita a via Galizia n. 14 in potere dell'attore. =

Condanna inoltre, lo stesso Carparelli Sante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

carr. Fren Manspelt - Io sottoscritto uf.
 prete Giudice della Pettura di Farano
 - ore vinti - ho notato - ad ogni
 effetto di legge - dopo dell' anteriori
 sentenze della Pettura di Farano e del
 presente atto, da me collazionati e fir-
 mati, se sig. Capriello Sante fu
 L. T. portandole me no dante il
 elettivo pieno e no promettere per
 d'esse per. Uicula de l'ero, ia Farano,
 vi rappresento a uigni

off. 22. H. S.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
 (Francesco Bostello)

Francesco Bostello

N. Reg. Cron.

SPECIFICA

Cron. . . .
 Notif. . . .
 Copia . . .
 Dir. Verb. . .
 Vac. . . .
 Trasf. . . .
 fissi post. . .

In . . .
 Tas. 10% . .
 Bolli . . .
 Spe. . . .

Totale L.

dizio liquidate nella complessiva somma di L.29.000

di cui L.18.000 per onerari difensivi. =

Costi deciso in Fasano, addi 31-3-1957. =

Il Pretore F.to A. Ranieri

IL CANCELLIERE F.to A. Marasco

Depositata nella Cancelleria della Pretura di Fasano

il 1° aprile 1957. =

IL CANCELLIERE DIRIGENTE F.to A. Marasco

Registrata a Fasano il 19-4-1957-Mod. III-Vol. 35-

N. 241. Esatte L. 1020. IL PROCURATORE F.to Laterza. =

Per copia conforme al suo originale, rilasciata

a richiesta dell'avv. Monopoli Piero, per uso di no-

tifica. =

Fasano, li 19 Aprile 1957

IL CANCELLIERE CAPO



[Handwritten signature]

atto di notifica.

In Fasano il 19 aprile 1957.

*Istante il sig. Monopoli Ignazio per
Leonardo domiciliato in Fasano, ed elet-
tivamente qui in pieno lo studio dello*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Fasano Dott. RANIERI Antonio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riservatasi all'udienza di discussione del 1° Marzo 1957 nella causa civile

T R A

MONOPOLI Ignazio fu Leonardo domiciliato in Fasano, attore rappresentato e difeso dall'Avv. Monopoli Pietro come da delega a margine della citazione

C O N T R O

CARPARELLI Sante fu Vito domiciliato e residente in Fasano, convenuto rappresentato e difeso dalle Avv. DE CARO Nicola, come da delega in calce alla citazione. =
OGGETTO: Sfratto da casa per necessità. =

F A T T O

Con atto 1° Dicembre 1954 Monopoli Ignazio fu Leonardo conveniva in giudizio CARPARELLI Sante fu Vito, assumendo: di essere locatore di una casa di abitazione sita in Fasano alla via Galizia N. 14 al primo piano, condotta in fitto dal Carparelli Sante per il canone annuo di L. 15.000; di aver necessità urgente di disporre dell'immobile in questione, dovendolo destinare ad abitazione della propria figlia Pasqua, marita =

COPIA

1892

SPECIFICA

Bolle	L. 100
Scritture	" 100
Autentiche	" 100
Altre	" 100
Totale L.	800

Fasano, 11-4-57

IL CANCELLIERE



ta Bellomo, «In conseguenza di tanto intimava sfratto al Carparelli per il rilascio dell'immobile da questo ultimo condotto in fitto.»

Alla prima udienza di comparizione il locatario Carparelli si costituiva a mezzo del proprio avvocato ed impugnava la dedotta necessità.»

A quella udienza il procuratore dell'attore depositava vari documenti ed offriva in restituzione vaglia cambiario per L.15.000 inviato all'attore dal Carparelli, assumendo di non poterlo ricevere trattandosi di fitto anticipato.»

Alla successiva udienza del 25-2-1955 il procuratore dell'attore chiedeva ispezione giudiziale alla casa condotta in fitto dalla figlia dell'attore a via Sisto n.8 nonché all'altra casa di via Galizia 18 occupata dal Monopoli, onde dimostrare la dedotta necessità. Alla udienza del 10-6-1955 in risposta alla eccezione di rito sollevata dalla difesa del convenuto, di incompetenza per valore e di difetto di legittimazione attiva, il procuratore dell'attore insisteva per la richiesta dei mezzi istruttori già avanzate.»

Sulle opposte conclusioni dei rispettivi procuratori delle parti la causa veniva riservata per l'esame delle questioni preliminari, nonché per l'ammissione dei

e deduzioni già rassegnate^{ma}.=

DIRITTO

La domanda attrice è fondata e merita pertanto accoglimento.=

La necessità dell'attore di disporre della casa occupata dal Carparelli dovendola destinare ad abitazione per la propria figlia Palma è risultato ampiamente provato dalle tre ispezioni giudiziali, eseguite negli immobili occupati rispettivamente dall'attore, dal convenuto e da MONOPOLI Palma. Difatti è stato accertato che la casa da quest'ultima occupata, a titolo di fitto alla via Sisto n.8, si compone di una sala di ingresso delle dimensioni di m.4,50 X 3 nonchè di un'altra piccola stanza delle stesse dimensioni, attigua alla prima. In dette due stanze è allogata l'intera famiglia della Monopoli Palma composta, come è stato provato dalla situazione di famiglia allegata agli atti, di ben sei unità. Nè può dirsi che la Monopoli Palma con il marito e con i suoi 4 figli può sistemarsi convenientemente nella casa abitata dal padre MONOPOLI Ignazio, giacchè anche quest'ultima si è palesata inadeguata e spazialmente insufficiente a contenere il numeroso nucleo familiare della Monopoli Palma in quanto l'immobile innanzi descritto è risultato composto di una sala di ingresso, di due

mezzi di prova richiesti dall'attore.=-

Con ordinanza 2-2-1956, questo Pretore ritenendo che non trovava consistenza la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva e che il convenuto non aveva provveduto al tempestivo deposito della documentazione esibita in visione malgrado il termine assegnatogli, disponeva la ispezione delle due case di abitazione come sopra descritte.=-

Le ispezioni venivano espletate il 17 maggio 1956 ed all'udienza del 15 giugno successivo il procuratore dell'attore insisteva perchè la ispezione venisse estesa anche alla casa richiesta incitazione e condotta dal Carparelli.=-

Anche questo accesso veniva ammesso dal Giudicante ed espletato in data 22-6-1956 a seguito di che, dopo vari rinvii, la causa veniva riservata a sentenza, così rispettivamente concludendo i procuratori delle parti:

l'Avv. Monopoli per l'attore: ""accogliersi la domanda attrice con la condanna del Carparelli all'immediato rilascio della casa a via Galizia 14 nonchè alle spese ed onerari del giudizio"".=-

l'avv. DE CARO per il convenuto: ""conclude per il rigetto della domanda con il favore delle spese. Gradatamente chiede l'accoglimento delle proprie eccezioni

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLIGATI ALLA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE
DI UN ALLOGGIO DI TRE VANI ED ACCESSORI IN FASANO.

I I I I I

- 1 - Situazione di famiglia
- 2 -Certificate dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette
di Ostuni, dal quale risulta la non iscrizione nei ruoli
dei fabbricati (a tergo della situazione di famiglia)
- 3 -Certificate di residenza
- 4 -Certificate penale
- 5 -Dichiarazione attestante che l'istante si trova dal 1942
nell'attuale abitazione in via Galizia, n° 14
- 6 -Certificate a conferma di quanto sub 5)
- 7 -Copia sentenza di sfratto
- 8 -Assegno bancario di £ 500 - B. di Napoli n° 002787 a fondo
perduto.

Fasano, li 24 maggio 1957.

(Carparelli Sante di Vito)

Carparelli Sante